



Bruxelles, 23 marzo 2017
(OR. en)

7566/17

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0279 (COD)**

**PI 33
CODEC 463**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	7342/17
n. doc. Comm.:	12264/16
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo scambio transfrontaliero tra l'Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa – Progetto di proposta in vista della consultazione del Comitato economico e sociale europeo

Si allega per le delegazioni il progetto di proposta che sarà presentato, per consultazione, al Comitato economico e sociale europeo a seguito del cambiamento della base giuridica dall'articolo 207 all'articolo 114, concordato durante la riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti del 22 marzo 2017.

Proposta di compromesso della presidenza

relativa a un

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo allo scambio transfrontaliero tra l'Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ GU C del , pag. .

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa ("trattato di Marrakech") è stato firmato per conto dell'Unione il 30 aprile 2014². Esso impone alle parti contraenti di prevedere eccezioni o limitazioni ai diritti esclusivi dei titolari di diritto d'autore e di diritti connessi per la realizzazione e la diffusione di copie in formati accessibili di determinate opere e altro materiale e per lo scambio transfrontaliero di tali copie in formato accessibile.
- (1 bis) I beneficiari del trattato di Marrakech sono le persone non vedenti, le persone che soffrono di una disabilità visiva che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità o che soffrono di una disabilità percettiva o di lettura, o le persone che soffrono di una disabilità fisica che impedisce loro di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere, per cui, in conseguenza di tali disabilità o handicap, dette persone non sono in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella delle persone che non soffrono di tali disabilità o handicap.
- (1 ter) Le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa continuano a incontrare numerosi ostacoli nell'accesso ai libri e ad altro materiale stampato. La necessità di rendere disponibile a tali persone un maggior numero di opere e altro materiale protetto in formati accessibili e di migliorarne la circolazione e la diffusione è stata riconosciuta a livello internazionale.

² Decisione 2014/221/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 1).

- (1 quater) In conformità del parere A-3/15 della Corte di giustizia, le eccezioni o limitazioni, previste dal trattato di Marrakech, ai diritti esclusivi dei titolari di diritto d'autore e di diritti connessi per la realizzazione e la diffusione di copie in formati accessibili di determinate opere e altro materiale *"dovra[nno] essere post[e] in esecuzione nel quadro dell'ambito armonizzato dalla direttiva 2001/29. Lo stesso vale per i regimi di esportazione e importazione previsti dal (...) trattato [di Marrakech] in quanto essi hanno in definitiva come scopo quello di autorizzare la comunicazione al pubblico o la distribuzione, sul territorio di una parte contraente, di copie in formato accessibile pubblicate in un'altra parte contraente senza dover ricevere il consenso dei titolari dei diritti."*³
- (2) La direttiva [...] mira a far sì che gli obblighi dell'Unione previsti dal trattato di Marrakech siano attuati in modo armonizzato al fine di migliorare la disponibilità di copie in formato accessibile per i beneficiari e la circolazione delle stesse nel mercato interno e impone agli Stati membri di introdurre un'eccezione obbligatoria a determinati diritti dei titolari dei diritti armonizzati dal diritto dell'Unione. Il presente regolamento mira ad attuare gli obblighi previsti dal trattato di Marrakech per quanto riguarda i regimi di esportazione e importazione di copie in formato accessibile a fini non commerciali a vantaggio dei beneficiari tra l'Unione e i paesi terzi che sono parti contraenti del trattato di Marrakech e a stabilire le condizioni per l'esportazione e l'importazione di tali copie in modo uniforme nel quadro dell'ambito armonizzato dalla direttiva 2001/29 e dalla direttiva [...] al fine di garantire che tali misure siano applicate coerentemente in tutto il mercato interno e non pregiudichino l'armonizzazione dei diritti esclusivi e delle eccezioni al suo interno.

³ Punto 112 del parere A-3/15 della Corte di giustizia.

- (3) Il regolamento dovrebbe assicurare che le copie in formato accessibile di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni, notazioni, compresi gli spartiti musicali, e altro materiale stampato, anche in formato audio, digitale o analogico, realizzate in qualsiasi Stato membro in conformità delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva [...] possano essere distribuite, comunicate o rese disponibili a un beneficiario o a un'entità autorizzata in paesi terzi che sono parti contraenti del trattato di Marrakech. I formati accessibili includono, ad esempio, braille, stampa a grandi caratteri, e-book adattati, audiolibri e trasmissioni radiofoniche. Tenuto conto dell'"*obiettivo non commerciale*" del trattato di Marrakech⁴, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione di copie in formato accessibile per le persone con difficoltà nella lettura di testi a stampa o le entità autorizzate nel paese terzo dovrebbero essere effettuate unicamente senza scopo di lucro da entità autorizzate stabilite nell'Unione. Le entità autorizzate non dovrebbero essere obbligate a realizzare e diffondere copie in formato accessibile.
- (4) Il presente regolamento dovrebbe inoltre consentire l'importazione da un paese terzo delle copie in formato accessibile realizzate in virtù dell'attuazione del trattato di Marrakech e l'accesso a tali copie da parte dei beneficiari nell'Unione e delle entità autorizzate stabilite nell'Unione, a fini non commerciali, a beneficio delle persone con difficoltà nella lettura di testi a stampa. Dette copie in formato accessibile dovrebbero poter circolare nel mercato interno alle stesse condizioni delle copie in formato accessibile realizzate nell'Unione in conformità della direttiva [...].
- (5) Al fine di migliorare la disponibilità di copie in formato accessibile e impedire la diffusione illegale di opere e altro materiale, le entità autorizzate che si occupano della distribuzione, della comunicazione al pubblico o della messa a disposizione di copie in formato accessibile dovrebbero rispettare determinati obblighi.

⁴ Punto 90 del parere A-3/15 della Corte di giustizia.

- (6) Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe rispettare i diritti fondamentali, compresi il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"), e deve essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, che disciplina il trattamento dei dati personali, quale potrebbe essere effettuato dalle entità autorizzate nel quadro del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare le autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri.
- (7) La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ("UNCRPD"), di cui l'UE è parte, garantisce alle persone con disabilità il diritto di accedere alle informazioni e di partecipare alla vita culturale, economica e sociale su base di eguaglianza con gli altri. L'UNCRPD impone alle parti aderenti alla convenzione di adottare tutte le misure opportune, in conformità del diritto internazionale, per garantire che le norme che tutelano i diritti di proprietà intellettuale non costituiscano un ostacolo irragionevole o discriminatorio all'accesso ai prodotti culturali da parte delle persone con disabilità.
- (7 bis) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire attuare gli obblighi del trattato di Marrakech per quanto riguarda l'esportazione e l'importazione di copie in formato accessibile a fini non commerciali a vantaggio dei beneficiari tra l'Unione e i paesi terzi che sono parti contraenti del trattato di Marrakech e stabilire le condizioni per l'esportazione e l'importazione di tali copie, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

⁵ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pagg. 1-88).

- (8) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti nella Carta. Esso dovrebbe essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme uniformi per lo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile di determinate opere e altro materiale tra l'Unione e i paesi terzi che sono parti contraenti del trattato di Marrakech senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, nel quadro dell'ambito armonizzato dalla direttiva 2001/29 e dalla direttiva [...] al fine di non pregiudicare l'armonizzazione dei diritti esclusivi e delle eccezioni nel mercato interno.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) "opera o altro materiale", opere sotto forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni, notazioni, compresi gli spartiti musicali, e relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, quali gli audiolibri, protette da diritto d'autore o da diritti connessi e pubblicate o altrimenti rese lecitamente accessibili al pubblico;

- 2) "beneficiario":
- a) una persona non vedente;
 - b) una persona che soffre di una disabilità visiva che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità e quindi non è in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità;
 - c) una persona che soffre di una disabilità percettiva o di lettura e quindi non è in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità; o
 - d) una persona che soffre di una disabilità fisica che le impedisce di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere;
- 3) "copia in formato accessibile", copia di un'opera o di altro materiale realizzata in una forma alternativa o che consenta al beneficiario di accedervi in maniera agevole e confortevole come una persona che non ha disabilità visive né alcuna delle disabilità di cui al punto 2;
- 4) "entità autorizzata", un'entità che è autorizzata o riconosciuta da uno Stato membro ad offrire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni. Nella definizione rientrano anche gli enti pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono ai beneficiari gli stessi servizi in quanto loro attività primarie, obblighi istituzionali o come parte delle loro missioni di interesse pubblico.

Articolo 3

Esportazione di copie in formato accessibile nei paesi terzi

Le entità autorizzate stabilite in uno Stato membro possono distribuire, comunicare o rendere disponibile, senza scopo di lucro, ai beneficiari o a un'entità autorizzata stabilita in un paese terzo che è parte contraente del trattato di Marrakech una copia in formato accessibile realizzata in conformità della legislazione nazionale adottata a norma della direttiva [...].

Articolo 4

Importazione di copie in formato accessibile dai paesi terzi

I beneficiari o le entità autorizzate stabilite in uno Stato membro possono importare o possono altrimenti ottenere o accedere e quindi utilizzare, conformemente alle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva [...], una copia in formato accessibile che sia stata loro distribuita, comunicata o resa disponibile da un'entità autorizzata in un paese terzo che è parte contraente del trattato di Marrakech.

Articolo 5

Obblighi delle entità autorizzate

1. Le entità autorizzate stabilite in uno Stato membro che effettuano le operazioni di cui agli articoli 3 e 4 provvedono a:
 - a) distribuire, comunicare e rendere disponibili le copie in formato accessibile unicamente ai beneficiari o ad altre entità autorizzate;
 - b) prendere opportune misure per prevenire la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico e la messa a disposizione illecite delle copie in formato accessibile;
 - c) prestare la dovuta diligenza nel trattare le opere e altro materiale e le loro copie in formato accessibile e a registrare tutte le operazioni effettuate; e
 - d) pubblicare e aggiornare, se del caso sul proprio sito web, informazioni sul modo in cui esse rispettano gli obblighi di cui alle lettere da a) a c) del presente paragrafo.

2. Le entità autorizzate stabilite in uno Stato membro che effettuano le operazioni di cui agli articoli 3 e 4 forniscono le seguenti informazioni, su richiesta, a qualsiasi beneficiario, entità autorizzata o titolare dei diritti:
 - a) l'elenco delle opere e di altro materiale per cui dispongono di copie in formato accessibile e i formati disponibili; e
 - b) il nome e i dettagli delle entità autorizzate con le quali hanno avviato lo scambio di copie in formato accessibile a norma degli articoli 3 e 4.

Articolo 6

Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali nel quadro del presente regolamento è effettuato in conformità della direttiva 95/46/CE.

Articolo 7

Riesame

Non prima di ...[cinque anni dalla data di applicazione], la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e presenta le principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, se del caso unitamente a proposte di modifica del regolamento.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione di valutazione.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal ... [data di recepimento della direttiva [...]].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente